

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/21 DD. 28.01.2021

Oggetto: Validazione del piano economico finanziario per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Gestore AcegasApsAmga S.p.A.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 15.15 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 18.01.2021, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente		x
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente	x	
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente		x
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente	x	
Martines	Francesco	Palmanova	Componente	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente		x
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR";

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare, l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV[^] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. II), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, comma 2: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)" e cioè "1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde

- pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”;*
- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
 - detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
 - prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati”* (articolo 221, comma 10);

Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui*

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- *il comma 660, secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”;*
- *il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- *il comma 683, che dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, co. 169, che stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- *la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;*

- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

Vista la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo allegato A denominato *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”*;

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – *che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione *“esterna”* al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato *“Procedura di approvazione”*, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *"la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"* (co. 6.3), di assumere le *"le pertinenti determinazioni"* e di provvedere *"a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio"* (co. 6.3);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- l'art. 4, co. 5, secondo cui *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*;
- l'art. 6, co. 6, secondo cui *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;

Vista la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

Vista la successiva deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, la quale, tra l'altro, introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

Vista la deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF rubricata *"Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"* e, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 1, che disciplina gli adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021;
- l'articolo 2, che - in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19 - disciplina elementi di flessibilità nella predisposizione dei PEF per l'anno 2021;

- l'articolo 3, co. 1, in base al quale *“con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 9 novembre 2020, n. 42 la quale, tra l'altro:

- accerta che AcegasApsAmga S.p.A. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire, allo stato fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2050, la gestione del servizio di igiene urbana e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati per il territorio del Comune di Trieste;
- dispone che, per l'effetto, AcegasApsAmga S.p.A. possa allo stato proseguire tali gestioni, allo stato fino 31 dicembre 2050, secondo le condizioni contrattuali oggi vigenti;

Visto il contratto stipulato tra il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Trieste in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., che disciplina la gestione del servizio di igiene urbana;

Tenuto conto, in particolare, che il predetto contratto vincola gli importi massimi applicabili alle diverse componenti tariffarie, con esclusione delle sole componenti CTS e CTR, queste ultime determinate a consuntivo;

Vista la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 29 giugno 2020, n. 22 rubricata *“Validazione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore AcegasApsAmga S.p.A.”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Trieste 20 luglio 2020, n. 36 rubricata *“Approvazione tariffe TARI 2020”*;

Vista la deliberazione ARERA 29 dicembre 2020, n. 605/2020/R/rif rubricata *“Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dall' Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Trieste”*;

Tenuto conto dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione del PEF del Gestore, come riportato in allegato A;

Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all'acquisizione delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune, l'AUSIR, in collaborazione con l'Università di Udine, ha attivato una piattaforma *web* dedicata, chiedendo all'Amministrazione comunale di compilare il formulario ivi disponibile entro la data del 6 novembre 2020 (v. nota AUSIR Prot. n. 2712 dd 07.10.2020);

Dato atto che il Comune ha comunicato all'AUSIR - attraverso la citata piattaforma *web* - i costi riferiti al servizio RU sostenuti direttamente dal Amministrazione come risultanti dall'allegato B2;

Viste le note del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. Prot. n. 7190 dd 19.01.2021 e Prot. n. 10298 dd 26.01.2021 con le quali si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- il file raccolta dati, che viene conservato agli atti;
- il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B1);
- la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D1);

Vista la nota Prot. n. 180604 dd 21.10.2020 con la quale il Comune di Trieste chiede ad AUSIR di trascurare le informazioni inserite sulla piattaforma web in merito ai cespiti comunali, in quanto «...il Comune di Trieste ha assegnato in uso al gestore AcegasApsAmga i cespiti inseriti nel questionario a fronte di un canone...», ricorrendo quindi la fattispecie per cui dette immobilizzazioni rientrano già tra le voci di costo addebitate dal Gestore medesimo;

Vista la nota del Comune di Trieste Prot. n. 12091 dd 19.01.2021 con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, la dichiarazione di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma *web* dedicata (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D2);

Vista la nota del Comune di Trieste Prot. n. 17512 dd 25.01.2021, con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato C2);

Visti i paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*) della relazione di accompagnamento al PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato C3);

Ritenuto di validare i dati di cui agli allegati B1 e B2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all'allegato C3 ai dati validati al fine di predisporre il piano economico finanziario d'ambito tariffario e i corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2021 per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. (allegato E);

Valutato non necessario prevedere allo stato per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Ritenuto pertanto necessario trasmettere al Comune di Trieste i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Ritenuto, infine, di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e art. 3.1, deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA**

1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A);
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A., ovvero:
 - il file raccolta dati che viene conservato agli atti;
 - il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B1);
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
 - la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D1);
3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune di Trieste e trasmessi all'AUSIR attraverso la piattaforma *web* dedicata (allegato B2);
4. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Trieste, ovvero:
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Comune in qualità di Gestore (allegato C2);
 - la dichiarazione di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma *web* dedicata (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR – allegato D2);
5. di integrare le Relazioni di accompagnamento al PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*), di competenza dell'Agenzia (allegato C3);
6. di validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d'ambito tariffario di competenza del Gestore (allegato B1) e del Comune di Trieste (allegato B2);
7. di applicare i contenuti di cui all'allegato C3 ai dati validati al fine della predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2021 per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. (allegato E);
8. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;
9. di trasmettere al Comune di Trieste, servito dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A., il piano economico finanziario d'ambito tariffario, al fine di consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la materia;
10. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione di cui al punto n. 7 del presente provvedimento, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa;
11. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i prezzi risultanti dal piano economico finanziario di cui all'allegato E costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del piano e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;
12. di precisare infine che, al fine di riconoscere i vincoli sulle diverse componenti tariffarie (escluse CTS e CTR) previsti dal contratto stipulato tra il Comune di Trieste e AcegasApsAmga S.p.A. in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., sono state introdotte due poste rettificative dei valori calcolati tramite MTR,

introducendo pertanto l'importo minore tra quello calcolato e quello desumibile da contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Davide Furlan